REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Tecnico

DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA DI SCARPONI PER ATTIVITA' FORESTALI E KIT ELMETTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 228 DEL 04.11.2010 COME RETTIFICATA DALLA DETERMINAZIONE N. 255 DEL 24.11.2010

PARTE I
OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1
(Oggetto dell'appalto)

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di scarponi per attivita' forestali e kit elmetto per antincendio boschivo per i lavori di silvicoltura, sistemazione idraulico forestali, servizio antincendio boschivo e attività correlate svolte a norma di statuto dai lavoratori dipendenti di questa Amministrazione, per un importo stimato complessivo, messo a base dell'appalto, pari a euro 660.000,00 oltre IVA da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana.

L'intera fornitura, dettagliatamente descritta nel capitolato tecnico "Allegato A", è suddivisa nei seguenti 2 lotti da aggiudicarsi separatamente:

Lotto 1 - Scarponi per attività forestali – importo a base d'asta 320.000,00 oltre IVA di legge – C.I.G. 0583908020;

Lotto 2 - Kit Elmetto protettivo per antincendio – importo a base d'asta 340.000,00 oltre IVA di legge – C.I.G. 0583925E23;

Le imprese possono presentare offerta per tutti i lotti o anche per uno solo di essi.

Non possono essere presentate offerte parziali e/o condizionate.

Art. 2
(Articoli della fornitura)

L'intera fornitura è costituita dagli articoli riportati nel capitolato tecnico "Allegato A" formante parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli articoli offerti oggetto della fornitura dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto in misura minima nell'allegato succitato, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.

La descrizione riportata nell'allegato A è da intendersi pertanto come requisito minimo delle caratteristiche e proprietà gli articoli richiesti. Verranno pertanto ammesse alla gara e valutate con i criteri di cui al successivo art. 8 del presente disciplinare tutte le offerte presentate relative a prodotti di qualità uguale o superiore a quanto indicato dall'Ente, mentre si procederà all' esclusione di quelle offerte formulate per articoli in difetto delle caratteristiche e qualità minime richieste.

Gli stessi articoli dovranno inoltre, pena l'esclusione dell'offerta, essere correttamente certificati, marchiati, identificati e rispondere pienamente alle norme relative alla loro produzione, commercializzazione e vendita, secondo la vigente normativa.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere piccole variazioni o adattamenti negli articoli aggiudicati al fine di ottenere un miglioramento qualitativo o estetico negli stessi senza che tali richieste comportino aumenti nei costi e/o variazioni rispetto alle condizioni di aggiudicazione.

Art. 3
(Varianti)

Non sono ammesse varianti dell'offerta.

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico "Allegato A", sono consentite proposte migliorative delle caratteristiche dei prodotti, le quali saranno valutate secondo i criteri di cui all'art. 8 lett. B5 del disciplinare.

PARTE II
NORME PER LA GARA E LA STIPULA

Art. 4
(Documentazione di gara)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:

- Bando di gara;
- Allegato A – Capitolato tecnico - Elenco e descrizione della fornitura;
- Allegato A1 – Stemma "Ente Foreste della Sardegna";
- Allegato B - Modello per autocertificazione;
- Allegato C - Modello per la presentazione dell'offerta economica;
- Allegato D - Modello per la presentazione dell'offerta tecnica.

Art. 5
(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile.

I documenti da presentare – a pena di esclusione -, dettagliati nel seguito, e le modalità di presentazione – anch'esse a pena di esclusione -, sono i seguenti:

Un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la seguente dicitura "NON APRIRE - Contiene offerta per procedura aperta per la fornitura di scarponi per attivita' forestali e kit elmetto per antincendio boschivo – Scadenza 07/03/2011", a sua volta contenente:

I. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:

- dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "allegato B" (con tutte le dichiarazioni ivi contenute), debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);
- cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto, da prestare secondo le modalità indicate al successivo articolo 13 del presente disciplinare;
- dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.113 del D.Lgs. 163/2006 (tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria);
- n. 2 dichiarazioni bancarie con contenuti e modalità di cui al successivo articolo 9 lett. b del presente atto;
- ricevuta attestante il pagamento, secondo le modalità indicate all'art. 6 del presente disciplinare, del contributo previsto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, giusta deliberazione del 10 gennaio 2007, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 2005, n. 266, dell'importo di € 20,00 per ciascun lotto a cui si partecipa. Ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dell'operatore economico dall'appalto;
- modello G.A.P. compilato nella parte riservata all'impresa partecipante con timbro e sottoscrizione del legale rappresentante;
- in caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari costituendi, dichiarazione di impegno di cui all'art. 37 comma 8 D. Lgs. n. 163/2006;

II. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "Offerta tecnica", contenente i documenti relativi all'offerta tecnica soggetti a valutazione tecnica discrezionale, con fascicoli distinti per ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, ognuno dei quali composto, a pena di esclusione, dalle seguenti parti:

Parte A) Modello per la presentazione dell'offerta tecnica mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "Allegato D", predisposto da questo Ente, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, per ogni articolo proposto;

Parte B) Dichiarazione di Conformità e nota informativa (anche in copia fotostatica) di ogni singolo prodotto offerto, redatte secondo le norme in vigore, allegando copia del relativo "Attestato di certificazione CE" e dei rapporti di prova ivi menzionati, rilasciati da laboratori accreditati Accredia (ex SINAL) o equivalente. I rapporti di prova dovranno essere obbligatoriamente presentati, pena l'esclusione, per il solo lotto 1. A pena di esclusione vi dovrà essere piena corrispondenza tra i codici identificativi riportati nel prodotto, nella Dichiarazione di Conformità, nella nota informativa, nell'Attestato di Certificazione CE e nel modello allegato D.

Qualora le certificazioni non comprendano l'intera gamma di taglie occorrenti richieste dall'Amministrazione, l'impresa dovrà produrre e inserire a corredo della presente parte dell'offerta, pena l'esclusione, una dichiarazione con la quale si impegna a certificare tutte le taglie prima della loro consegna.

In caso di utilizzo di componenti del D.P.I. diversi da quelli certificati come da Attestato CE e rapporti di prova, dovrà essere inserita pena l'esclusione, una dichiarazione dell'Ente notificatore con la quale si attesta il possesso da parte delle componenti sostitutive delle medesime caratteristiche prestazionali e protettive degli elementi sostituiti, nonché una dichiarazione di impegno dello stesso Ente notificatore a ricertificare il DPI con i nuovi componenti in caso di aggiudicazione.

In nessun caso potrà essere richiesta proroga sull'esecuzione contrattuale per gli adempimenti relativi al rilascio delle certificazioni anche in caso di manifesto ritardo nel rilascio da parte degli organismi di certificazione.

Si veda art. 30 del presente disciplinare (eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da allegare solo nel caso in cui l'offerta tecnica contenga segreti tecnici o commerciali da comprovare);

III. una terza busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura "Offerta economica" contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura, da presentare mediante utilizzo o riproduzione dell' "Allegato C" predisposto dall'Ente;

IV. nel caso di dichiarazione di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile (casella 10 b dell'Allegato B), un'ulteriore busta – anch'essa debitamente sigillata - con dicitura "Giustificativi situazione di controllo", nella quale dovranno essere inseriti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

V. In separato plico/plichi sigillato e controfirmato, con all'esterno l'indicazione dell'impresa concorrente e la dicitura "Campionatura per procedura aperta per la fornitura di scarponi per

attivita' forestali e kit elmetto per antincendio boschivo – Scadenza 07/03/2011", dovranno essere inseriti i campioni degli articoli richiesti componenti il lotto/i per i quali viene presentata l'offerta.

Si precisa che la campionatura inserita dovrà, pena l'esclusione, essere idonea alla commercializzazione, recare la prescritta marcatura CE ed essere costituita come segue:

- lotto 1: n. 2 paia di scarponi della misura 42 per ogni singolo articolo che costituisce il lotto e una calzatura di ogni articolo smontata nelle sue singole parti. La commissione potrà in tal modo valutare tutte le componenti, ivi comprese quelle interne quali membrane, imbottiture ecc.; eventuali differenze tra la calzatura integra e quella smontata comporteranno l'esclusione dell'offerta.
- lotto 2: n. 2 kit elmetto in taglia unica.

La mancata, incompleta, o difforme presentazione della campionatura determinerà l'esclusione dell'offerta.

Il plico contenente la campionatura dovrà essere consegnato contestualmente alla consegna dell'offerta o pervenire comunque entro il termine di ricezione delle offerte.

I campioni presentati verranno restituiti alle imprese partecipanti ad aggiudicazione definitiva intervenuta, salvo per l'impresa aggiudicataria, alla quale il campione potrà venire restituito solo a seguito dell'intervenuto collaudo definitivo della fornitura.

B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del giorno 07/03/2011. Dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabili per l'ammissione alla gara.

C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE

Viale Luigi Merello, 86 – 09123 CAGLIARI

D) L'offerta, pena l'esclusione, dovrà essere effettuata esclusivamente in lingua italiana. In caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, pena la loro stessa nullità (comportante di conseguenza l'esclusione dalla gara qualora tali documenti siano richiesti a pena di esclusione), dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata (comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata") ricevuta da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, il quale abbia apposto il timbro e la firma convalidante in calce ad ogni pagina del documento (salvo sia chiara l'unicità del documento nel qual caso è sufficiente l'apposizione di timbro e firma in fondo allo stesso) e allegato la dichiarazione o "giuramento" con cui viene attestata la fedeltà del testo tradotto al testo originale.

E) L'offerta economica, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella in lettere, salvo errore palesemente riconoscibile da

parte della commissione; si precisa altresì che in caso di contrasto tra il prezzo offerto e il ribasso percentuale, prevarrà quest'ultimo.

F) Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione ai sensi di legge.

Art 6

(Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici)

A pena di esclusione dalla gara, l'offerente che presenta offerta per il lotto 1 (CIG. 0583908020) e per il lotto 2 (CIG 0583925E23) deve dimostrare l'avvenuto versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici dell'importo di € 20,00 per ciascun lotto. La ricevuta comprovante il pagamento deve essere inserita nella busta contenente la documentazione di gara (cfr. art. 5 disciplinare).

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line al nuovo "servizio di Riscossione" dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.

  A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; dal 1°maggio 2010 è attiva la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta;
- per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice

identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Art. 7

(Procedura di aggiudicazione)

L'appalto sarà affidato tramite procedura aperta di cui all'art. 55 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 17 L.R. n. 5/2007.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, purchè ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 8

(Criterio di aggiudicazione)

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. n. 163/2006.

A tal fine, la commissione, all'uopo nominata per le valutazioni dell'offerta, terrà conto dei seguenti criteri:

A) PREZZO: 30/100

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi in relazione al ribasso effettuato sull'importo a base d'asta si adotterà il criterio di proporzionalità in base alla seguente formula:

O : Omin = Pmax : X --> X = Omin * Pmax / O

dove i sopra descritti simboli sono da intendersi come **O min** offerta più bassa, **O** offerta esaminata, **Pmax** punteggio massimo, **X** punteggio attribuito all'offerta esaminata.

Al partecipante che offre il miglior prezzo **(Omin),** verrà attribuito il punteggio massimo **(Pmax = 30 punti).**

B) QUALITÀ' DELLA FORNITURA: 67/100

I DPI offerti devono essere pienamente conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92 e successive modifiche e integrazioni nonché ai requisiti richiesti dall'Ente ed espressi nell'allegato A.

A partire dalle caratteristiche minime previste dalla normativa vigente e da quelle richieste nell'allegato A, i punteggi verranno attribuiti in base alle migliorie apportate alle caratteristiche del dispositivo proposto, tenendo conto dei seguenti sotto criteri:

1. **Protezione** e **funzionalità** (da valutare sulla base dei livelli di protezione garantiti dal DPI, eventuali ulteriori caratteristiche di protezione superiori a quanto espressamente richiesto, libertà di movimento, regolabilità e adattabilità del DPI, anche in relazione alla compatibilità con altri DPI che l'operatore potrebbe dover indossare e con riferimento alla gamma di taglie disponibili, sicura copertura delle zone del corpo da proteggere, sistema di chiusura o di allacciamento del DPI) – **max punti 22**

2. **Comfort** (da valutare sulla base della traspirabilità del DPI, ergonomia, vestibilità e comodità, peso del DPI completo di eventuali accessori con riferimento al campione presentato, eventuali certificazioni relative al livello di comfort) – **max punti 18**
3. **Qualità** (da valutare sulla base delle caratteristiche di resistenza e di robustezza del DPI, qualità dei materiali utilizzati e delle rifiniture, durata nel tempo del DPI in relazione alle condizioni di effettivo utilizzo da parte degli operatori, eventuali garanzie contro i difetti di fabbricazione, eventuale disponibilità di pezzi di ricambio) – **max punti 14**
4. **Estetica** (da valutare sulla base dell'aspetto del DPI completo di eventuali accessori) – **max punti 3;**
5. **Migliorie** rispetto alle richieste del capitolato – **max punti 10 –** così suddivisi:
   5. a) Innovazioni nella tecnologia di costruzione dell'articolo proposto che determinano un miglioramento delle prestazioni generali dello stesso: fino a 5 punti;
   5. b) Innovazioni nella scelta dei materiali e degli accessori, ove non specificatamente indicati nel capitolato tecnico "Allegato A", che siano migliorative delle caratteristiche dell'articolo proposto: fino a 5 punti

C) SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: 3/100

Verrà attribuito un punteggio massimo di 3 punti per l'utilizzo di materiali o tecniche di lavorazione del prodotto riconducibili a criteri ecologici e di sostenibilità ambientale ivi compresi marchi ecologici riferiti al produttore.

Per l'attribuzione dei punteggi saranno prese in considerazione la campionatura e l'offerta tecnica parti A e B.

L'attribuzione dei punteggi ai sottocriteri degli anzidetti punti 1, 2, 3, 4 e 5 avviene applicando il sistema comparativo del confronto a coppie di cui all'allegato A del D.P.R. 554/1999.

La Commissione Tecnica ha comunque la possibilità di valutare, con prove di laboratorio, la rispondenza del D.P.I. con quanto richiesto dal Capitolato tecnico – Allegato A e con quanto dichiarato dalle offerenti.

Qualora occorrente ai fini delle predette valutazioni, potranno essere richieste alle Ditte concorrenti fino a n. 5 dispositivi, nelle taglie ritenute idonee, per effettuare verifiche sul campo della interazione dispositivo di protezione/uomo.

Art. 9

(Capacità dei concorrenti)

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti:

a) CAPACITÀ GIURIDICA:

a1) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, gli amministratori con poteri di rappresentanza, non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Dovranno possedere, tutti i requisiti, riportati nell'allegato "B" Modello di autocertificazione.

Saranno escluse le imprese, in cui i soggetti indicati dalla lett. c dell'art. 38, abbiano subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' dei quali la stazione appaltante abbia valutato l' incidenza sulla moralita' professionale.

Saranno escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell'art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.

Saranno escluse altresì le imprese per le quali venga accertata l'imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale.

a2) Requisiti di idoneità professionale:

- Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto;
- Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato XI B al Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.

b) CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Le imprese partecipanti alla gara dovranno presentare n. 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati al credito con le quali gli stessi attestano l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa ai fini dell'assunzione del presente appalto. Pena l'esclusione, le dichiarazioni rese dall'Istituto Bancario dovranno fare espresso riferimento al presente appalto indicando la denominazione della gara o il relativo importo.

In caso di RTI costituendo dovranno essere presentate due dichiarazioni bancarie da ciascun componente il raggruppamento.

c) CAPACITA' TECNICA

Al fine della verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica, i concorrenti dovranno presentare un elenco delle principali forniture del settore oggetto della gara prestate negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle stesse, le quali complessivamente dovranno essere di importo pari o superiore alla base d'asta di ogni singolo lotto per cui si partecipa. Tale dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, potrà essere resa anche unitamente alla dichiarazione sul possesso degli altri requisiti (secondo quanto indicato nell' "Allegato B").

<u>PARTECIPAZIONE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI), DI CONSORZI E AVVALIMENTO</u>.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art 37 del D.lgs. 163/2006.

In caso di riunione di concorrenti, il modello di autocertificazione dovrà essere compilato dal

rappresentante legale di ogni impresa e le “dichiarazioni personali” dovranno essere presentate da ogni componente con potere di rappresentanza della stessa (v. istruzioni Allegato B).

Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppande, deve specificare, pena l’esclusione, le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta della documentazione di gara.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti costituiti, l’offerta potrà essere firmata unicamente dal rappresentante legale della capogruppo come individuato nel mandato irrevocabile con rappresentanza (cfr. infra lett. a).

E’ ammessa altresì la partecipazione di consorzi, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Ai consorzi si applica la disciplina prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare sia in forma individuale che associata. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del c.p. È vietata partecipazione a più di un consorzio stabile.

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta l’elenco dei consorziati; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

In caso di partecipazione di RTI, consorzi ordinari costituiti prima della gara o GEIE, nella busta contenente la documentazione di gara dovrà essere inserita la seguente documentazione:

a) per gli RTI copia conforme all’originale del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al mandatario (capogruppo) a stipulare in nome e per conto proprio e dei mandanti (in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000);

b) per i consorzi o GEIE copia conforme dell’atto costitutivo del consorzio o GEIE (in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000 attestante la costituzione del consorzio o GEIE e relativi dati).

Inoltre si deve dichiarare:

- che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

In caso di partecipazione di RTI o consorzi ordinari non ancora costituiti o per i GEIE da costituire,

nella busta contenente la documentazione di gara dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- dichiarazione di impegno, da rendere ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante di ogni impresa che farà parte del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE a:
  - a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario (capogruppo da indicare in sede di offerta), ai sensi dell'art. 37, commi 14, 15 e 16, del Codice dei Contratti, a stipulare il contratto in nome in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  - a costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
  - a rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  - a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
  - a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

  La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale.

Non è ammessa la partecipazione separata alla gara di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; in tale evenienza si procederà all'esclusione di tutte le imprese che si trovino in dette condizioni.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salve le eccezioni di legge.

E' ammesso l'avvalimento così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall'art. 49 del citato D.Lgs 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti);

2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare;

3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario di non

partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti);

5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi del citato art. 49, comma 10, come modificato dal D. Lgs. n. 6/2007.

Art. 10

(Subappalto)

E' ammesso il ricorso al subappalto secondo quanto previsto dall'art. 118 del Codice dei Contratti.

Il ricorso al subappalto deve essere segnalato in sede di offerta, pena la mancata autorizzazione, con dichiarazione del legale rappresentante del concorrente, o dell'impresa capogruppo nel caso di RTI, in cui sono indicate le parti della fornitura che si intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale.

L'Ente non intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 di corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Pertanto l'appaltatore sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 11

(Termine di validità dell'offerta)

I concorrenti rimangono vincolati alla loro offerta per180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione.

Art. 12

(Anomalia delle offerte)

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base dell'appalto.

Ai sensi dell' art. 86 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006, sarà valutata la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006, è effettuato dalla commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte (cfr. art. 14 disciplinare).

E' fatta salva la possibilità della Commissione di sottoporre comunque a verifica quelle offerte ritenute anormalmente basse in base ad elementi specifici (art. 86 comma3 D.Lgs. n. 163/2006).

La Commissione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 87 del Codice dei contratti, invita il concorrente la cui offerta risulti o appaia anormalmente bassa, a fornire, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima, con particolare riferimento al dettaglio dei costi del lavoro, metodo di prestazione dei servizi, soluzioni tecniche adottate, condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire l'appalto, originalità dei servizi offerti, eventuali aiuti di Stato e quant'altro si ritenga necessario a comprova delle voci di prezzo.

Successivamente la Commissione di gara procederà alla valutazione delle predette offerte con le modalità di cui all'art. 88 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice dei contratti, la Commissione sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

In alternativa la Commissione potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell'art. 88 del Codice dei contratti.

Art. 13

(Garanzie)

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare garanzia, di validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, nelle forme previste dall'art. 75 del D. Lgls. n. 163/2006 per un importo pari al 2% della somma a base d'asta di ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta.

Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d'asta dei lotti per i quali viene presentata offerta.

In tale caso la polizza assicurativa ovvero la fideiussione bancaria dovrà recare l'indicazione dei lotti ai quali la garanzia si riferisce.

La garanzia a corredo dell'offerta può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82 ovvero mediante

deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN n. IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell'Ente Unicredit S.P.A.

La suddetta garanzia sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva.

La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006.

A tal fine, l'offerta è corredata (si veda art. 5 punto I, 3° capoverso), a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare tale garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

In caso di RTI la garanzia fidejussoria dovrà essere intestata a ciascun componente il raggruppamento.

L'importo delle garanzie è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d'identità del dichiarante).

La costituzione della garanzia a corredo dell'offerta in misura ridotta senza la dimostrazione del requisito nelle forme previste comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

Art. 14

(Sedute di gara)

La gara sarà dichiarata aperta da un seggio di gara, il giorno feriale successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, e quindi il giorno 08/03/2011 con inizio alle ore 10,00 presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna in viale Merello n. 86 a Cagliari.

Il seggio di gara procederà:

1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed alla dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;

2) all'apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 ed alla verifica della presenza nei medesimi delle buste interne;

3) all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità;
4) al sorteggio pubblico ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006 di un numero di offerenti non inferiore al 10 % arrotondato all'unità superiore che entro 10 giorni dalla richiesta dovranno comprovare il requisito di capacità tecnico organizzativa;
5) all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e alla constatazione della presenza dei contenuti richiesti, verificandone la regolarità formale;
6) all'apertura dei plichi contenente la campionatura e alla constatazione della presenza e verifica dei contenuti.
Tale seduta sarà pubblica. Potranno parteciparvi i legali rappresentanti delle ditte o i loro delegati.
In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax o via e-mail, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in ordine al contenuto di documenti presentati.
Le offerte tecniche delle ditte ammesse saranno successivamente, in apposite sedute riservate, esaminate e valutate da una apposita Commissione di Gara, composta ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. n. 163/2006, da un numero dispari di componenti variabile da tre a cinque, individuati tra persone competenti nelle materie oggetto dell'appalto.
La commissione giudicatrice procederà alla valutazione sia della rispondenza dei beni e/o servizi offerti ai requisiti minimi richiesti, sia all'attribuzione dei punteggi secondo quanto stabilito dal presente disciplinare, i cui risultati verranno resi noti nella seduta di gara di apertura dell'offerta economica, eccetto che nei confronti degli eventuali offerenti esclusi ai quali verrà inviato il verbale di gara onde garantire il rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 79 D.Lgs. n. 163/2006.
Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita seduta pubblica per procedere all'apertura delle offerte economiche, nonché all'apertura delle eventuali buste "Giustificativi situazione di controllo" per la verifica dei documenti di cui all'art. 38 – comma 2 – del Codice dei contratti.
Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, verranno esclusi i concorrenti che le hanno presentate.
Nella stessa seduta di apertura e lettura delle offerte economiche, la commissione procederà alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell' art. 86 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006 (cfr. art. 12 disciplinare), la cui eventuale valutazione verrà operata in seduta riservata.
Ai concorrenti verrà data comunicazione della graduatoria alla conclusione di detto procedimento.
Le date delle sedute aperte al pubblico, diversa da quella iniziale di apertura dei plichi principali, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o e-mail, con anticipo di almeno tre giorni.
L'Ente e/o la commissione giudicatrice, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate,

con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione della gara.
Le comunicazioni inerenti la gara in argomento verranno effettuate tramite fax o e-mail.

Art. 15

(Controlli sul possesso dei requisiti)

15 a - Controllo ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006

Ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. n. 163/2006, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, verrà effettuato sorteggio pubblico di un numero di offerenti non inferiore al 10 %, arrotondato all'unità superiore, i quali dovranno comprovare entro il termine di 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, il possesso del requisito di capacità tecnico organizzativa mediante produzione della seguente documentazione:

- elenco delle forniture di settore effettuate nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle stesse. Tale elenco dovrà essere corredato dai certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni, se trattasi di forniture per enti pubblici, o da dichiarazione in cui viene attestata l' effettuazione della prestazione da parte dei privati committenti, o in mancanza dallo stesso concorrente, se trattasi di forniture per privati.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nell'offerta, si procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità dei contratti pubblici per l'adozione dei provvedimenti di legge.

15 b - Controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006

Sulle dichiarazioni presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 15 e 18 L.R. n. 5/2007, effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, la stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio.
In caso di R.T.I., ai fini dell'aggiudicazione definitiva, dovrà essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all' impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio qualora non acquisito nel corso della procedura.
Qualora non sia prodotta tale documentazione o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla nuova aggiudicazione.

Art. 16

(Stipulazione del contratto)

La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque non prima che siano decorsi 35 dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai controinteressati del

medesimo provvedimento di aggiudicazione (art. 11, commi 9 e 10, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). Tale termine dilatorio non si applica nel caso in cui sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando di gara o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva (art. 11, comma 10 bis, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.).

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art.113, co. 1, del D.Lgs. 163/06. In caso di possesso della certificazione di qualità – da documentare – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto;
- iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (art. 39 all. XI C del Codice dei contratti), da cui risulti che nulla osta alla stipulazione del contratto ai sensi della Legge 575/65 e successive modifiche.

Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa. Le relative spese di registrazione e bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

PARTE III
OBBLIGHI CONTRATTUALI
Art. 17
(Termini di consegna)

La consegna dovrà avvenire entro il termine di 75 giorni consecutivi naturali.

Il suddetto termine decorre dalla data di stipulazione del contratto o di approvazione qualora lo stesso sia espressamente sottoposto a condizione sospensiva.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 20 del presente disciplinare.

La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini dell'Ente indicati all'art. 18

Ai sensi dell'art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.

La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all'atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.

L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 20 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festività, né giustificano lo spostamento dei termini eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti.
Il protrarsi del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e può comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l’esecuzione della procedura in danno.
La risoluzione contrattuale determina l’incameramento della cauzione.

Art. 18

(Luogo di consegna)

Le consegne dovranno avvenire nei locali magazzino delle 6 sedi dei Servizi Territoriali dell'Ente: Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Lanusei e Tempio Pausania.
Gli esatti indirizzi e i quantitativi suddivisi per taglia da consegnare in ogni sede, verranno comunicati al momento della stipula del contratto.

Art. 19

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

La fattura dei corrispettivi dovuti dovrà essere presentata successivamente alla data del verbale di collaudo (entro 30 giorni). Salvo diverso termine negoziato in fase contrattuale, i corrispettivi saranno liquidati entro 30 giorni dall’ arrivo al protocollo dell’Ente della fattura, previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell’impresa.
L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’ esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 20

(Penalità nell’esecuzione)

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna della fornitura: 2% dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 1% dell'importo delle forniture non conformi;

- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 1 % dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo dai magazzini in cui è avvenuta tale operazione: 1 % dell'importo delle forniture rifiutate;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

Il raggiungimento di penalità in misura superiore al 10 % comporta la possibilità per l'Ente di risolvere il contratto.

PARTE IV
COLLAUDO DELLA FORNITURA

Art. 21
(Collaudo)

Il collaudo deve accertare che i beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto.

Il collaudo verrà eseguito da dipendenti dell'amministrazione o, eventualmente, da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori. Eventuali rilievi e determinazioni sono tempestivamente comunicati all'impresa a mezzo di lettera raccomandata.

Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e della risoluzione n. 71/E del 25.03.2003 dell'Agenzia delle Entrate, i verbali di collaudo delle forniture che contengano contestualmente la sottoscrizione dell'altra parte contraente sono sottoposti a imposta di bollo, il cui assolvimento è a carico del fornitore.

Art. 22
(Luoghi delle operazioni di collaudo)

Fatte salve le verifiche eventualmente disposte presso gli organismi di certificazione, l'Amministrazione effettuerà, preliminarmente alla consegna, dei controlli sulla fornitura presso i magazzini della ditta fornitrice. L'Ente si riserva inoltre la facoltà di effettuare un collaudo in corso

d’opera presso i centri di produzione dell'impresa fornitrice. Le spese relative saranno a carico dell’impresa fornitrice, ad esclusione di quelle di viaggio che saranno a carico dell'Ente.
Entro 30 giorni dalla data di consegna verrà effettuato un ulteriore controllo sulla fornitura nei locali dei magazzini dove è avvenuta la consegna al fine di operare i necessari riscontri con i risultati delle precedenti verifiche.

Art. 23

(Metodologie di collaudo)

I collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessarie, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese.
I collaudatori possono eseguire anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali dei prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.

Art. 24

(Risultati di collaudo)

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

1) accettare i prodotti;
2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i prodotti.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.
Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 20 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Possono essere dichiarati rivedibili quei prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.
Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione, ma vengano accertati in seguito.

Art. 25

(Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa)

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia offerto.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati manifestatisi nei beni forniti durante tale periodo,.
Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati con invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.
A garanzia di ciò, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati relativi al contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all' impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

PARTE V

NORME FINALI

Art. 26

(Cause di esclusione)

Oltre alle cause espressamente previste, si procederà all'esclusione dalla presente gara nel caso in cui i plichi non siano confezionati con le modalità prescritte, per difformità degli articoli offerti rispetto ai requisiti minimi, ovvero perché manchi o sia incompleta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e non sia applicabile il soccorso documentale ex art. 46 D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, comporta l'esclusione dell'impresa l'inosservanza di una prescrizione del bando o del disciplinare posta a pena di esclusione, nullità, invalidità ecc.

Articolo 27

(Comunicazioni)

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quinquies è fatto obbligo a ciascun concorrente di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura, presso un indirizzo di posta elettronica ovvero un numero di fax attivo (o entrambi), debitamente indicati nel Modello Allegato B.

Art.28

(Foro competente)

Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

Art.29

(Finanziamento)

La spesa derivante dall'esecuzione della fornitura prevista dal presente disciplinare graverà sui residui di stanziamento del Bilancio dell'Ente Foreste Sardegna esercizio 2009.

Art.30

(Diritto di accesso)

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora nelle offerte tecniche (ivi compresi i campioni) presentate dalle ditte si ritiene vi siano informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, nella busta contenente l'offerta tecnica dovrà essere inserita motivata e comprovata dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui si indicano le eventuali parti dell'offerta da secretare.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 13 D.Lgs. n. 163/2006, saranno esclusi dall'accesso i dati indicati e comprovati dai concorrenti quali segreti tecnici e commerciali.

In caso di mancata indicazione delle parti dell'offerta da secretare o per le parti delle offerte non secretate, l'Ente consentirà l'accesso informale di cui al comma 5 quater art. 79 D.Lgs. n. 163/2006, salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo.

Art. 31

(Obblighi di cui alla Legge 136/2010)

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, utilizzando conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti, i dipendenti) per l'esecuzione del contratto, mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attesta che i relativi contratti contengono la suddetta clausola di tracciabilità, ovvero che gli stessi sono stati stipulati precedentemente all'entrata in vigore della L. 136/2010 e verranno pertanto adeguati entro il 06/03/2011 come previsto dal D.L. 12/11/2010, n. 187.

La citata clausola dovrà essere contenuta, a pena di nullità, anche negli eventuali contratti di subappalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art.32

(Trattamento dei dati personali)

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art.33

(Richiesta di eventuali chiarimenti)

Eventuali chiarimenti di natura giuridico amministrativa, inerenti la presente procedura di gara potranno essere richiesti via fax al n. 0702799207 oppure via mail al seguente indirizzo: giupinna@enteforestesardegna.it .

I chiarimenti di natura tecnica potranno essere richiesti ai seguenti indirizzi e-mail: mmerella@enteforestesardegna.it oppure lbonifanti@enteforestesardegna.it.

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti fino al settimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle offerte.

L'Ente pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.sardegnaforeste.it.

Art. 34

(Responsabile del procedimento)

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Merella.

Il Direttore del Servizio

Antonio Casula